

Codice A1813A

D.D. 16 febbraio 2018, n. 445

R.D. 523/1904 - Autorizzazione idraulica n. 4985 per la realizzazione dei lavori di sistemazione della sponda destra del Rio Sauglio a valle del ponte di Via Ley in Comune di Trofarello. Ente Richiedente: Comune di Trofarello.

In data 30/10/2017 prot. n. 51121/A1813A, è pervenuta al Settore scrivente la richiesta di autorizzazione idraulica del Comune di Trofarello, per la realizzazione dei lavori di sistemazione della sponda destra del rio Sauglio a valle del ponte di via Ley.

All'istanza risultano allegati gli elaborati progettuali redatti dall'ing. Pierluigi Cristiglio, costituiti dalla relazione generale, dalla relazione idraulica, dalla relazione paesaggistica e da n. 1 elaborato grafico, in base a cui è prevista la realizzazione dei lavori in oggetto.

Il progetto definitivo/esecutivo delle opere in argomento è stato approvato dal Comune di Trofarello con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 19/10/2017.

Le opere oggetto di autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904 sul rio Sauglio in Comune di Trofarello, immediatamente a valle del ponte di via Ley, risultano essere le seguenti:

- realizzazione in destra idrografica, a protezione della sponda erosa, di un tratto di scogliera in massi di cava dello sviluppo di circa 10 metri e di altezza massima pari a circa m 4,00 misurata dalla quota d'imposta del manufatto;
- costruzione di n. 1 platea di fondo alveo in massi di cava, nel tratto di corso d'acqua interessato dalla scogliera sopraccitata, della lunghezza di circa m 10, e di spessore 1,00 metri, larghezza circa 6 metri;
- ripristino della tubazione di scarico delle acque meteoriche in sponda destra, in cemento armato di diametro cm 50.

Dall'esame degli atti progettuali la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998;

- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/2/2001);
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- vista la L.R. 12/2004 e il Regolamento di attuazione n. 14/R del 6/12/2004 sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e la D.G.R. n. 21-10074 del 09/02/2015 in materia di concessioni demaniali e determinazione dei canoni per l'estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;
- vista la L.R. 37/2006 e la D.G.R. 72-13725 del 29/03/2010 sulla tutela della fauna acquatica;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Trofarello - C.F. e P. IVA n. 01733310013 - ad eseguire le opere descritte, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. i lavori inerenti la tubazione di scarico nel rio potranno essere realizzati dopo il rilascio da parte del Settore scrivente della concessione per l'occupazione del sedime del demanio idrico ai sensi della L.R. 12/2004 e del relativo Regolamento di attuazione n. 14/R del 6/12/2004;
2. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica strutturale della scogliera e della soglia di fondo alveo ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni attualmente vigenti, nei riguardi di tutte le azioni di progetto;
4. la scogliera in progetto in sponda destra dovrà essere immorsata all'estremità di valle nella sponda esistente, mediante risvolto a 45° per un tratto di lunghezza significativa;
5. i massi costituenti la scogliera e la platea dovranno essere posizionati ed incastrati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità. Non dovranno essere prelevati dall'alveo del corso d'acqua, ma provenire da cava. Essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,30 mc. e peso superiore a 8 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
6. i piani di fondazione della scogliera e della soglia di fondo alveo in massi di cava dovranno essere posti a quote inferiori di almeno m 1,00 rispetto alle quote più depresse di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate dai lavori;

7. le quota di sommità della scogliera dovrà essere mantenuta non superiore alle quota dell'esistente piano campagna;
8. le opere in progetto (scogliera e platea) dovranno essere raccordate senza soluzione di continuità ai manufatti già esistenti in sponda e sul fondo alveo evitando il restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;
9. il materiale demaniale proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato per la colmataura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di manufatti esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;
10. le sponde, le opere esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
11. è a carico del Comune di Trofarello l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene dei corsi d'acqua; pertanto codesto Ente dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
12. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
13. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
14. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata (o simili), l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
15. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) e dell'area demaniale occupata in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

16. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
17. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche all'intervento autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che gli interventi stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
18. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
19. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(arch. Adriano BELLONE)